



**ESTRATTO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**Titolo IX**

**GESTIONE E USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**ART. 41** – Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (PF) devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria, quali:

- a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni; anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
- b) utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
- d) uso di PF che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

1) In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella "Scheda dati di sicurezza" del PF. 4. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di PF che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente;

2) È vietato l'uso di prodotti fitosanitari e di biocidi riportanti in etichetta le seguenti indicazioni: Molto Tossico (T+), Tossico (T);

3) Deve essere garantita una fascia di rispetto, non trattata con l'impiego di antiparassitari di sintesi, di 50 metri:

- dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze;
- dalle strutture adibite ad uso pubblico quali: strade statali, provinciali, comunali, centri sportivi, cimiteri scuole, ospedali, case di riposo;
- dalle aree destinate al ricovero animali;
- dalle aree coltivate in cui non viene utilizzata la chimica di sintesi;
- dai boschi;
- dagli incolti;

4) Deve essere garantita una fascia di rispetto, non trattata con l'impiego di antiparassitari di sintesi, di 200 metri dai luoghi di raccolta delle acque ad uso umano, zootecnico e irriguo;

5) È vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso. In particolare è vietato trattare con velocità del vento superiore a 2 al secondo, misurati ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva;

6) È obbligatorio installare barriere vegetali intorno ai terreni coltivati con modalità intensiva, dove viene utilizzata la chimica di sintesi;

7) È vietato l'uso di erbicidi sistemici a base di glifosato sull'intera superficie comunale, aree agricole comprese;

8) Non vi è alcun vincolo riguardo all'uso di prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, facendo riferimento al regolamento in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.